

**TINEXTA**

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito "Condizioni Generali di Acquisto") si applicano a tutti gli ordini di acquisto (di seguito "Ordine/i di Acquisto" o "Ordine/i") emessi individualmente dalla società Tinexta S.p.A. ovvero dalle società appartenenti al "Gruppo Tinexta" (di seguito identificate singolarmente quale "Committente") nei confronti del venditore (nel prosieguo "Fornitore") per l'acquisto di prodotti e/o servizi (di seguito "Prodotti" e/o "Servizi") specificati nell'Ordine di Acquisto medesimo e/o nell'eventuale ulteriore contratto e relativi allegati (di seguito "Contratto") sottoscritto tra il Committente ed il Fornitore. Il Committente ed il Fornitore sono anche definiti singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti". Le presenti Condizioni Generali di Acquisto formano parte integrante e sostanziale dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto cui sono allegati unitamente agli ulteriori documenti contrattuali (se presenti) e, in caso di contrasto, se non diversamente pattuito tra le Parti, prevarranno su questi ultimi.

Ai fini della individuazione delle società appartenenti al "Gruppo Tinexta", il relativo elenco è costantemente aggiornato, consultabile e verificabile sul sito istituzionale www.tinexta.com.

Resta inteso e concordato tra le Parti che, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, per "Committente" si intende esclusivamente la singola società interessata dall'Ordine e/o Contratto specifico e firmataria dello stesso, con esclusione espressa di qualunque forma di riferibilità, corresponsabilità o solidarietà, di ogni genere e/o natura, per le altre società che non abbiano emesso e formalizzato l'Ordine e/o il Contratto di riferimento.

1. ORDINE DI ACQUISTO E CONTRATTO

1.1. La Fornitura dei Prodotti/Servizi verrà disciplinata dalle condizioni particolari presenti nel modulo d'Ordine ovvero dal Contratto, nonché dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto. Resta salva la prevalenza di ogni eventuale previsione o condizione particolare disciplinata nell'Ordine e/o nel Contratto.

1.2. Il Fornitore dovrà comunicare al Committente l'accettazione dell'Ordine di Acquisto (i.e. "Conferma d'Ordine"), secondo le modalità ivi indicate; l'accordo si intende perfezionato al momento della ricezione da parte del Committente della Conferma d'Ordine ovvero della sottoscrizione del Contratto da parte del Committente e del Fornitore.

1.3. Ove non diversamente regolato dall'Ordine di Acquisto o dal Contratto, il Committente si riserva il diritto di recedere dall'Ordine di Acquisto e/o dal Contratto entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione degli stessi, senza il pagamento di alcuna penale o altro corrispettivo per il recesso in favore del Fornitore.

1.4. Le condizioni contrattuali differenti dalle presenti che vengano richiamate, allegate, aggiunte o modificate dal Fornitore, non avranno alcuna validità ove non espressamente accettate per iscritto dal Committente.

2. PREZZI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

2.1. I prezzi, le modalità e i termini di fatturazione verranno specificati nell'Ordine e/o nel Contratto.

Nell'ipotesi di contestazioni per inesatta o mancata esecuzione delle prestazioni, il Committente avrà la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo fino al corretto adempimento da parte del Fornitore.

2.2. Il pagamento delle fatture, salvo diversa indicazione nell'Ordine e/o nel Contratto, verrà effettuato tramite bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di emissione della fattura stessa.

2.3. Il Committente ha la facoltà di compensare le somme dovute a qualsiasi titolo (comprese quelle dovute a titolo di penali) dal Fornitore con le somme dovute dal Committente medesimo al Fornitore in riferimento all'esecuzione dell'Ordine e/o del Contratto.

2.4. Il Committente rientra tra i soggetti per i quali trova applicazione la disciplina del c.d. *split payment* o "scissione dei pagamenti". Di conseguenza, le fatture emesse dal Fornitore, ad eccezione dei casi previsti dalla legge (e.g. operazioni non imponibili, operazioni regime *reverse charge*, ecc.), dovranno esporre l'IVA applicabile e contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti". In tal caso, il Committente provvederà ad onorare l'importo della fattura con esclusione del valore dell'IVA.



TINEXTA

3. PASSAGGIO DELLA PROPRIETA' E DEI RISCHI

3.1. Il diritto di proprietà ed il rischio relativi alle prestazioni acquistate passerà dal Fornitore al Committente al momento della positiva ultimazione della procedura di controllo, collaudo ed accettazione di cui alle presenti Condizioni Generali di Acquisto ovvero, nel caso di prodotti, al momento della consegna degli stessi presso la sede del Committente ovvero nel diverso momento eventualmente concordato nell'Ordine e/o nel Contratto, restando comunque salva la facoltà del Committente di rifiutare l'Ordine secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

4. CONSEGNA

- 4.1. Qualora l'attività oggetto dell'Ordine e/o del Contratto sia la fornitura di Prodotti, le modalità ed i termini di consegna degli stessi saranno specificati nell'Ordine e/o nel Contratto.
- 4.2. Nel caso in cui il Fornitore non rispetti le modalità ed i termini di consegna concordati nell'Ordine e/o nel Contratto, lo stesso sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore dell'Ordine e/o del Contratto, fermo restando la facoltà del Committente di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
- 4.3. Nel caso in cui le penali applicate raggiungano il 5% (cinque per cento) del valore dell'Ordine e/o del Contratto, il Committente avrà la facoltà di risolvere l'Ordine e/o il Contratto stesso per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- 4.4. Il Committente ha il diritto di compensare e trattenere l'ammontare delle penali sui pagamenti spettanti al Fornitore, successivi alla constatazione del mancato rispetto delle modalità e dei termini di consegna.
- 4.5. In caso di applicazione delle penali a carico del Fornitore, resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Committente.
- 4.6. Qualora l'attività oggetto dell'Ordine e/o del Contratto sia la fornitura di Servizi, si applicheranno le previsioni di cui sopra tenendo conto delle specifiche modalità e termini di esecuzione specificati nell'Ordine e/o nel Contratto.

5. CONTROLLO, COLLAUDO ED ACCETTAZIONE

- 5.1. Prodotti/Servizi dovranno essere pienamente conformi alle specifiche tecniche e funzionali definite dalle Parti nonché alla normativa applicabile in relazione alle caratteristiche tecniche dei Prodotti/Servizi acquistati ed alle modalità di erogazione degli stessi. I Prodotti/Servizi oggetto della Fornitura debbono, ad ogni modo, corrispondere ai requisiti che, benché non espressamente definiti nell'Ordine e/o nel Contratto, siano comunque necessari affinché siano funzionanti ed idonei alla specifica finalità alla quale sono destinati.
- 5.2. Il Fornitore garantisce che i Prodotti/Servizi verranno eseguiti a regola d'arte, dichiarando, altresì, di essere dotato di adeguate organizzazione, preparazione e capacità professionale, in perfetta conformità agli standard qualitativi e di sicurezza ed alle condizioni richieste dal Committente.
- 5.3. Allo scopo di verificare tale conformità, il Committente avrà diritto di eseguire e/o fare eseguire a terzi suoi incaricati le prove di controllo di qualità e di sicurezza e/o i collaudi prescritti e/o concordati, riservandosi, conseguentemente, la facoltà di non accettare i Prodotti /Servizi che dovessero risultare non conformi.
- 5.4. Le verifiche di cui al precedente art. 5.3 saranno eseguite, a discrezione del Committente, prima della consegna ovvero al ricevimento a destinazione dei Prodotti/Servizi.
- 5.5. In ogni caso, il Committente si riserva il diritto di effettuare tale controllo e, quindi, di accettare o meno i Prodotti/Servizi entro 20 (venti) giorni dalla consegna degli stessi.
- 5.6. Nel caso in cui oggetto dell'Ordine e/o del Contratto fossero dei Servizi, le condizioni particolari contenute nel modulo d'Ordine e/o nel Contratto potranno disciplinare nel dettaglio le modalità di esecuzione del collaudo dei Servizi.
- 5.7. In presenza di errori e/o malfunzionamenti, i Prodotti/Servizi verranno rifiutati; in tal caso, verrà redatto dalle Parti un Verbale di Collaudo con esito negativo con tutte le conseguenze previste dall'Ordine e/o del Contratto.
- 5.8. Al ricorrere di tale circostanza, il Fornitore si impegna ad apportare le necessarie correzioni/sostituzioni senza aggravii per il Committente entro il periodo massimo di 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione e/o comunicazione del Verbale di Collaudo con esito negativo; dopodiché verrà ripetuta la fase di collaudo con le modalità sopra descritte.



TINEXTA

5.9. Qualora, al termine della seconda fase di collaudo, il Committente rifiuti nuovamente i Prodotti/Servizi, la stessa avrà diritto di risolvere l'Ordine e/o il Contratto ex art. 1456 c.c. e di richiedere il risarcimento del danno.

5.10. Qualora l'oggetto dell'Ordine e/o il Contratto preveda la fornitura di Prodotti/Servizi a favore di terzi indicati dal Committente, l'accettazione dei Prodotti/Servizi sarà subordinata al mancato ricevimento da parte del Committente di contestazioni dei terzi sui medesimi.

5.11. Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, il Fornitore dovesse procedere alla progettazione e realizzazione di componenti software, egli si impegna sin da ora a realizzare le suddette attività conformemente alle linee guida emanate dal Committente, che si considerano parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

6. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L.VO 231/2001 E CODICE ETICO E DI CONDOTTA

6.1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di conformarsi alle previsioni ed ai principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta di Gruppo disponibile sul sito web istituzionale di Tinexta S.p.A. "www.tinexta.com" (sezione governance/documenti-societari)– e/o della singola società del Gruppo Tinexta destinataria della fornitura (il "Codice Etico"), come di volta in volta integrati e modificati.

6.2. Il Fornitore dichiara di conoscere, di rispettare, e fare in modo che i propri amministratori, dipendenti, fornitori o collaboratori rispettino, le previsioni di cui normativa antimafia vigente e al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto 231") e loro ss. mm. e ii., anche mediante l'adozione di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

6.3. Al riguardo, il Fornitore dichiara di non essere sino ad ora incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto 231, impegnandosi a comunicare prontamente al Committente qualsiasi informazione e/o documento possa essere utile ai fini del monitoraggio e della valutazione di possibili rischi di commissione dei reati di cui alla predetta normativa.

6.4. Il Fornitore, pertanto, prende atto che la validità dell'Ordine di Acquisto/Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto, da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori o fornitori del Codice Etico e di Condotta, della vigente normativa antimafia nonché della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al richiamato Decreto 231 e loro ss. mm. ii., per cui la notizia dell'inosservanza di qualsiasi previsione del Codice Etico e di Condotta, della normativa antimafia o del rischio di commissione di reati da parte del Fornitore, dei suoi amministratori, dipendenti, collaboratori o fornitori, darà diritto al Committente di risolvere l'Ordine di Acquisto/Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dei danni.

7. RECESSO

7.1. Il Committente si riserva il diritto di recedere dall'Ordine e/o dal Contratto, in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo e/o causa, mediante preavviso comunicato a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata almeno 30 gg. prima della data di efficacia del recesso.

7.2. In tali ipotesi, il Committente corrisponderà al Fornitore l'importo relativo alla fornitura dei Prodotti/Servizi consegnati, accettati e non contestati fino alla data di efficacia del recesso.

8. SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

8.1. Il Fornitore si impegna a uniformarsi ed a far rispettare, dalle persone fisiche e giuridiche delle quali si avvarrà per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine di Acquisto/Contratto, tutte le norme di legge sulla sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro tempo per tempo vigenti, senza alcun costo ovvero onere aggiuntivo a carico del Committente.

8.2. A tal fine, il Fornitore dichiara di aver visitato i luoghi dove eseguirà le prestazioni e/o i Servizi e di avere piena consapevolezza dei rischi legati all'esecuzione degli stessi. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., qualora applicabile alla natura delle prestazioni, il Committente comunicherà con separato atto al Fornitore, ove presenti, eventuali rischi specifici ed interferenziali nonché le rispettive misure di prevenzione e di emergenza da adottare nei locali e negli ambienti oggetto delle prestazioni, sia nel caso in cui i dipendenti del Fornitore prestino la propria attività lavorativa presso i locali del Committente, sia che prestino tale attività altrove. Il Fornitore ed il Committente si danno atto che ammetteranno ciascuna i lavoratori dipendenti dell'altra presso i propri siti, se del caso, solo se muniti di tutte le dotazioni di



TINEXTA

sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, nonché di un documento di riconoscimento, valido agli effetti di legge come altresì prescritto dall'art. 26, co. 8, del D. L.vo 81/2008.

8.3. Il Fornitore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, decreti e regolamenti in vigore. In particolare, il Fornitore si obbliga ad osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii.), sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso della Fornitura per la tutela dei lavoratori.

8.4. Gli obblighi sopra indicati devono essere adempiuti anche dagli appaltatori/subappaltatori/subfornitori del Fornitore che siano stati accettati preventivamente dal Committente ai sensi del successivo art. 15.

8.5. Il Fornitore dichiara e garantisce di osservare nei rapporti con i propri dipendenti e/o collaboratori, ivi inclusi quelli impiegati per l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto, e di far osservare ai suoi eventuali subappaltatori/fornitori/subfornitori che siano stati accettati preventivamente dal Committente ai sensi del successivo art. 15, tutti gli obblighi e le disposizioni in materia di collocamento, retributivi, contributivi, fiscali, di assistenza e assicurazioni sociali, di previdenza, sicurezza e tutela dei lavoratori, di prevenzione degli infortuni, derivanti da disposizioni di leggi, da regolamenti e da contratti di lavoro (collettivo, aziendale, o categoria individuale), nonché dagli eventuali accordi integrativi tempo per tempo vigenti.

8.6. Il Fornitore si impegna a corrispondere ai propri lavoratori i trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali dovuti. Il Fornitore deve, pertanto, inoltrare al Committente, contestualmente agli Ordini ricevuti, ed ogni qual volta venga a scadenza, copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità attraverso caricamento sul Portale eProcurement del Gruppo Tinexta. Il Committente, al tempo stesso, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore in qualsiasi momento eventuale altra documentazione idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi sopra menzionati e previsti dalla normativa applicabile (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, modelli DM 10 ed F24) nel rispetto delle modalità e delle tempistiche stabilite dalla normativa di riferimento. Detti documenti dovranno essere consegnati al Committente entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del presente Contratto e richiesta di risarcimento dei relativi danni.

8.7. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o stragiudiziale, avanzata da propri dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti impiegati nella esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto e da ogni onere, costo, spesa e danno di cui il Committente fosse eventualmente chiamato a rispondere a qualsiasi titolo, per retribuzioni, compensi e premi (anche correlati a diritti di proprietà intellettuale/industriale) contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, ritenute fiscali, sanzioni di ogni genere, comprese quelle eventualmente promosse ai sensi delle vigenti normative anti-infortunistiche e previdenziali e quelle promosse ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., 29, D. Lgs. n. 276/2003 e 26, D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., nonché a rimborsare immediatamente al Committente le somme erogate, maggiorate degli interessi legali, nei casi in cui lo stesso sia chiamato a rispondere solidalmente in virtù delle norme richiamate fatto salvo il maggior danno subito.

8.8. Il Fornitore assume in via esclusiva la responsabilità per danni ed oneri derivanti dal fatto illecito dei propri dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2049, c.c., sia che tali danni colpiscano beni mobili o immobili del Committente, ovvero persone alle dipendenze del Committente o comunque persone esplicitanti attività per conto del Committente medesimo, ovvero terzi autorizzati dal Committente ad accedere alle proprie strutture e alle loro cose.

8.9. Le Parti convengono espressamente che, ove il Committente sia chiamato a rispondere solidalmente, in virtù dell'art. 29, c. 2, del D.L.vo 276/2003 e ss.mm.ii. e/o dell'art. 26, c. 4, del D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii., il Committente medesimo avrà in ogni caso diritto a chiedere al Fornitore il rimborso immediato degli importi erogati maggiorato degli interessi legali, fatto salvo il maggior danno subito.

8.10. La verifica, in qualsiasi momento, della mancata rispondenza da parte del Fornitore al rispetto dei requisiti di legge e contrattuali, attribuirà al Committente il diritto di risolvere l'Ordine e/o il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. con ogni conseguenza di legge, incluso il risarcimento del danno.

**TINEXTA**

9. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

9.1. In caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale o ritardato, anche ad una sola delle obbligazioni derivanti dall'Ordine e/o dal Contratto, il Committente avrà diritto alla sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c., ferma la sua facoltà di risolvere l'Ordine e/o il Contratto qualora, nonostante l'invio della diffida ad adempiere alla prestazione dovuta, questa non sia eseguita nel termine indicato, fermo restando il risarcimento del danno ulteriore.

9.2. Salve ed impregiudicate le ulteriori previsioni di risoluzione dell'Ordine e/o del Contratto previste nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto, l'Ordine e/o il Contratto si intenderà risolto di diritto al semplice ricevimento della comunicazione contenente l'intendimento del Committente di avvalersi della presente clausola, con ogni conseguente effetto di legge in relazione a tutti i danni e/o pregiudizi da questo eventualmente subiti, in caso di inadempimento degli obblighi discendenti da uno dei seguenti articoli: art. 1 (Ordine di Acquisto e Contratto); art. 4 (Consegna); art. 5 (Controllo, collaudo ed accettazione); art. 6 (Modello Organizzativo ex D.L.vo 231/2001 e Codice Etico); art. 8 (Sicurezza e Salute sul lavoro); art. 11 (Clausola di esclusiva); art. 15 (Subappalto); art. 16 (Cessione dell'ordine e/o del contratto); art. 17 (Trattamento dei dati personali); art. 18 (Riservatezza); art. 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari) del presente Contratto.

9.3. Le Parti convengono espressamente che, laddove pattuite, l'applicazione delle penali a carico del Fornitore non esclude la risarcibilità degli ulteriori danni subiti e/o subendi da parte del Committente.

10. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

10.1. Il Fornitore riconosce che il Committente è e sarà esclusivo proprietario delle idee, degli studi, dei progetti, di ogni risultato delle attività e di ogni relativa documentazione per i quali il Fornitore abbia prestato e presterà i propri Prodotti e/o Servizi e di ogni altro contributo di qualunque natura realizzato nell'ambito del rapporto regolato dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto e/o dall'Ordine e/o dal Contratto, intendendosi il corrispettivo dovuto comprensivo dei diritti di cui alla presente clausola.

10.2. Quanto previsto al precedente art. 10.1 non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'Ordine e/o il Contratto abbia ad oggetto l'acquisizione da parte del Committente di Prodotti standard di titolarità del Fornitore o che lo stesso fornisca in licenza d'uso al Committente, salvo diversa pattuizione tra le Parti.

10.3. Il Fornitore dichiara che i Prodotti e/o Servizi sono forniti nel rispetto della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e di tenere il Committente manlevato ed indenne da ogni e qualsiasi pretesa eventualmente avanzata nei confronti di quest'ultima da terze parti.

10.4. In relazione a quanto previsto nel presente articolo 10, il Fornitore risarcirà al Committente e/o al suo cliente finale e/o a terzi tutti i danni e spese sostenute, ivi incluse le spese legali.

10.5. Inoltre, qualora venga impedito al Committente e/o al suo cliente finale e/o ad una Terza Parte l'utilizzo totale o parziale della fornitura oggetto dell'Ordine e/o del Contratto a causa di una presunta o accertata violazione di diritti di brevetto o industriali, il Fornitore dovrà, a propria cura e spese, garantire al Committente e/o al suo cliente finale l'utilizzo pieno dell'oggetto dell'Ordine e/o del Contratto, provvedendo, se del caso, a modificare o sostituire, a propria cura e spese, in tutto o in parte l'oggetto dell'Ordine e/o del Contratto.

10.6. Fermo quanto sopra, qualora un terzo agisca contro il Committente e/o il cliente finale della stessa e/o la Terza Parte per la violazione di brevetti e/o diritti di autore, il Fornitore terrà indenne il Committente e/o il cliente finale e/o la Terza Parte da qualsiasi danno e/o pregiudizio questi dovessero subire in conseguenza di dette azioni, sostenendo tutti i costi, i danni e le spese legali.

10.7. Quanto precede, fermo restando il diritto del Committente e/o del cliente finale e/o della Terza Parte di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi.



TINEXTA

11. CLAUSOLA DI ESCLUSIVA

11.1 Nel caso in cui, sulla base dell'Ordine e/o del Contratto, al Fornitore sia richiesto dal Committente di rendere la propria prestazione direttamente in favore di un cliente del Committente ed in esecuzione di un contratto da quest'ultimo sottoscritto col cliente del Committente, il Fornitore si impegna a non negoziare e/o a non stipulare, entro il territorio italiano, direttamente e/o indirettamente, o per il tramite di Parti Correlate (come appresso definite) con il medesimo cliente del Committente, un contratto avente ad oggetto la medesima prestazione cui il Fornitore si è impegnato ai sensi del presente Contratto, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto senza il previo consenso per iscritto del Committente.

11.2 Ai sensi delle Condizioni Generali di Acquisto, per "Parti Correlate" si intendono:

- (i) società, associazioni, fondazioni consorzi, GEIE ed altre persone giuridiche dei quali gli amministratori, i soci, gli associati, i sindaci del Fornitore, o i loro parenti entro il sesto grado, i loro affini entro il secondo grado, successori a titolo universale o particolare, siano amministratori, soci, associati e/o sindaci;
- (ii) gli amministratori, i soci, gli associati, i sindaci del Fornitore personalmente o come amministratori, soci, associati e/o sindaci di altre società, associazioni, fondazioni e/o consorzi, GEIE ed ulteriori persone giuridiche, nonché i loro parenti entro il sesto grado, i loro affini entro il secondo grado, successori a titolo universale o particolare quali amministratori, soci, associati e /o sindaci di dette altre società, associazioni, fondazioni e/o consorzi, GEIE, ed ulteriori persone giuridiche;
- (iii) società, associazioni, fondazioni, consorzi, GEIE e/o altre persone giuridiche controllanti, controllate e/o collegate anche secondo quanto previsto dall'art. 2359 c.c.;
- (iv) società, associazioni, fondazioni, consorzi, GEIE e/o altre persone giuridiche che siano controllate da e/o collegate al soggetto controllante il Fornitore o capace di esercitare su di esso un'influenza notevole secondo quanto previsto dall'art. 2359 c.c..

12. GARANZIA

12.1. Il Fornitore garantisce che i Prodotti saranno consegnati liberi da pegni, da privilegi e da qualsiasi onere e/o vincolo personale o reale.

12.2. Il Fornitore garantisce, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalla data di consegna, che i Prodotti/Servizi saranno conformi alle specifiche tecniche definite ed esenti da vizi e/o difetti di fabbricazione e di funzionamento.

12.3. Il Fornitore effettuerà gratuitamente, nel corso del periodo di garanzia, a richiesta e scelta del Committente, l'esecuzione di interventi correttivi in relazione ai Prodotti e/o ai Servizi ovvero la sostituzione o la riparazione dei Prodotti affetti da vizi o difetti di qualsiasi tipo.

12.4. Ove il Fornitore non provveda immediatamente ad ovviare ai vizi/difetti denunciati dal Committente, quest'ultimo, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire danni maggiori, sarà autorizzata ad effettuare direttamente o a far effettuare da parte di terzi ogni opportuna correzione di detti vizi/difetti a spese del Fornitore. Il Fornitore si impegna a non stipulare con i propri subfornitori contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio dei materiali e/o prodotti forniti fino a pagamento della fornitura.

12.5. Resta inteso che, laddove i Prodotti e/o i Servizi siano impegnati in processi produttivi o in prodotti del Committente, il Fornitore, in caso di difettosità, sarà tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Committente per ripristinare la normale funzionalità degli stessi al fine di integrarli ai processi produttivi e/o prodotti del Committente medesimo.

12.6. Ove fornisca Prodotti e/o Servizi di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore darà al Committente piena manleva in caso di pretese di terzi relative ai Prodotti e/o Servizi stessi e si impegna a non stipulare con i propri subfornitori contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio dei materiali e/o prodotti forniti fino a pagamento della fornitura.

12.7. I Prodotti/Servizi riparati e/o sostituiti beneficeranno della stessa garanzia che decorrerà dalla data della sostituzione o della riparazione, sempre con esito positivo.

12.8. Resta, in ogni caso, salva la facoltà per il Committente di chiedere il risarcimento dei maggiori danni derivati da detti vizi e/o difetti.



TINEXTA

13. ISPEZIONI E VERIFICHE

13.1. Per tutta la durata dell'Ordine e/o del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a consentire lo svolgimento di controlli da parte del Committente (o di qualunque altro soggetto terzo dalla medesima indicato) nonché di ispezioni da parte delle pubbliche autorità, permettendo l'accesso ai propri uffici, alla documentazione e ai dati, anche informatici, inerenti alla prestazione oggetto della Fornitura.

13.2. Ove venissero notificate o effettuate senza preavviso ispezioni da parte di pubbliche autorità, il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente al Committente, e comunque entro 3 (tre) giorni dalla notifica o dalla data in cui è avvenuta l'ispezione (se quest'ultima è avvenuta senza preavviso), l'oggetto, la data e le modalità di svolgimento dell'ispezione.

13.3. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni verranno condivisi tra il Fornitore ed il Committente al fine di individuare e pianificare eventuali azioni di implementazione o miglioramento nella prestazione della Fornitura.

13.4. Il Fornitore potrà in essere tutte le misure, in particolare quelle in materia di controllo di qualità, necessarie ad assicurare che la Fornitura sia conforme all'Ordine e/o al Contratto ed alla normativa vigente. Con un preavviso di 7 (sette) giorni di calendario al Fornitore, il Committente o un proprio incaricato avranno diritto di effettuare controlli di qualità e/o audit presso i luoghi di produzione o sedi operative del Fornitore prima o durante l'esecuzione dell'Ordine e/o del Contratto. I suddetti controlli e/o audit condotti dal Committente non diminuiscono in alcun modo la responsabilità e gli obblighi contrattuali del Fornitore, ad esempio in merito all'entità dei propri controlli di qualità, né inoltre precludono il diritto del Committente di rifiutare in tutto o in parte la Fornitura alla consegna. Il Fornitore fornirà al Committente l'assistenza necessaria per realizzare i suddetti controlli ed audit.

13.5. Dietro richiesta scritta del Committente, in caso di fornitura di Prodotti e beni in genere, il Fornitore si obbliga a fornire tutte le informazioni necessarie per identificare l'origine, il luogo e la data di fabbricazione dei Prodotti e beni in genere oggetto della Fornitura e delle sue componenti, i controlli di qualità effettuati, i numeri identificativi di serie e di lotto ed ogni altra informazione pertinente.

14. RESPONSABILITA'

14.1. Le Parti convengono sin da ora che, laddove il Committente subisca un danno o riceva, da parte di terzi, richiesta di risarcimento per danni derivati dai Prodotti e/o dai Servizi forniti/erogati dal Fornitore, il Fornitore terrà il Committente indenne da dette richieste, se il danno è dovuto ad un vizio del Prodotto/Servizio o da un inadempimento del Fornitore.

14.2. Nei casi di cui al precedente art. 14.1, il Fornitore sarà tenuto a sostenere tutti i costi e le spese eventualmente sostenuti dal Committente e/o da terzi, ivi incluse le eventuali spese legali.

15. SUBAPPALTO

15.1. Il Fornitore non potrà subappaltare e/o, più genericamente, sub-affidare in tutto o in parte l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto senza la preventiva approvazione per iscritto del Committente, al quale dovranno essere trasmessi, ai suddetti fini, i dati identificativi dei subappaltatori/subaffidatari e le parti di attività da assegnare ai medesimi.

15.2. Resta inteso che, anche in caso di subappalto e/o subfornitura totale o parziale, il Fornitore sarà responsabile del corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti nei confronti del Committente sulla base delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, dell'Ordine e/o del Contratto nonché delle vigenti disposizioni di legge, ivi compresi, in particolare, gli obblighi di cui al successivo art. 20.

16. CESSIONE DELL'ORDINE O DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

16.1. Il Fornitore non potrà cedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, il Contratto e/o l'Ordine né i diritti e/o i crediti nascenti dallo stesso senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente. Sono altresì espressamente esclusi mandati speciali all'incasso in assenza di preventivo consenso scritto del Committente.



16.2. Con i termini “cedere” e/o “trasferire” si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, conferimento, cessione di azienda, usufrutto, fusioni, scissioni), in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della titolarità dell’Ordine e/o del Contratto.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

17.1. Le Parti si impegnano ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'esecuzione degli obblighi derivanti dall’Ordine di Acquisto ovvero dal Contratto, nonché dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto, in conformità alla Normativa sulla protezione dei dati. Per “Normativa sulla protezione dei dati” si intende il D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i., come successivamente emendato, sostituito e integrato, la Direttiva n. 95/46/EC, la Direttiva n. 2002/58/EC come di volta in volta integrata o sostituita, il Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento di dati personali e sulla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, "GDPR"), unitamente a (i) le delibere e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; e (ii) i provvedimenti e i pareri del Garante Europeo della Protezione dei Dati, del Gruppo di Lavoro istituito ai sensi dell'art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE (e/o del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati istituito ai sensi dell'art. 68 del GDPR). Verrà fornita l’informativa dedicata applicabile al trattamento per finalità contrattuali dei dati personali del Fornitore. Tale informativa potrà essere resa anche mediante pubblicazione da parte del Committente sul proprio sito web istituzionale.

17.2. Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione della Fornitura, sia tenuto a porre in essere, in qualità di responsabile, operazioni di trattamento (come definite dalla Normativa sulla protezione dei dati) di dati personali di cui il Committente è titolare, le Parti si impegnano a sottoscrivere, contestualmente alla formalizzazione dell’Ordine e/o del Contratto, l’Accordo per il trattamento dei dati personali corrispondente al format messo a disposizione dal Committente, che si intenderà parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, dell’Ordine e/o del Contratto nonché degli ulteriori documenti contrattuali, ove presenti, e si vincolano agli obblighi ivi contenuti.

18. RISERVATEZZA

18.1. Le Parti si impegnano a non divulgare, in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione, informazioni riservate inerenti l'effettuazione delle attività oggetto dell’Ordine e/o del Contratto e a dotarsi delle misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche idonee a tutelare i dati personali, anche relativi a terzi, contro rischi di illegittimo trattamento.

18.2. Le Parti si impegnano a mantenere in costanza di Ordine/Contratto ed anche successivamente al suo termine, la massima riservatezza e confidenzialità rispetto a tutte le informazioni di natura tecnica, economico-finanziaria, patrimoniale, societaria, commerciale, legale o di altra natura che saranno fornite, in forma scritta o verbale, in relazione all’esecuzione dell’Ordine e/o del Contratto e ai Prodotti e/o Servizi. Tali informazioni sono da considerarsi riservate e di natura strettamente confidenziale (di seguito “**Informazioni Riservate**”).

18.3. Tra le Informazioni Riservate rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Contratto, l’Ordine, la documentazione operativa ed organizzativa delle Parti, le notizie e i dati attinenti l’organizzazione, la struttura, l’attività, i programmi e i risultati produttivi e commerciali delle Parti, le informazioni relative ai clienti del Committente e alla modulistica contrattuale utilizzata dallo stesso, le specifiche tecniche e funzionali dei Prodotti/Servizi del Committente, dell’infrastruttura tecnologica del Fornitore e, in generale, ogni informazione tecnica, organizzativa e/o commerciale, verbale o scritta, scambiata dalle Parti per la prestazione dei Prodotti/Servizi.

18.4. Non saranno considerate Informazioni Riservate quelle che:

- i. siano o divengano di pubblico dominio, ad eccezione dell'ipotesi in cui ciò sia conseguenza di una divulgazione e/o comunicazione non autorizzata effettuata dalla Parte ricevente o da uno dei soggetti di cui lo stesso debba eventualmente rispondere in esecuzione dell’Ordine e/o del Contratto;
- ii. siano o vengano rese disponibili alla Parte ricevente da soggetti terzi, a condizione che tali soggetti terzi non abbiano violato un obbligo di riservatezza (assunto nei confronti dell'altra Parte), noto alla Parte ricevente;
- iii. siano state autonomamente elaborate dalla Parte ricevente senza fare, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, uso di, ovvero riferimento a, Informazioni Riservate.



18.5. In deroga a quanto sopra esposto, la Parte ricevente non sarà tenuta al rispetto delle obbligazioni contenute nel presente articolo, nel caso in cui le Informazioni Riservate debbano essere rivelate o comunicate per disposizioni di legge o di regolamento o per provvedimenti giudiziari o ordini di autorità alle quali non è possibile opporre un legittimo rifiuto. Resta peraltro inteso che, in tali situazioni e sempreché ciò sia legittimamente consentito da tali disposizioni, provvedimenti o ordini, la Parte ricevente s'impegna a informare in tal senso, per iscritto e tempestivamente, l'altra Parte.

18.6. Fermo restando quanto sopra esposto, le Parti si impegnano in ogni caso a:

- i. prendere tutti i provvedimenti ragionevolmente possibili per assicurare la riservatezza di dette Informazioni Riservate con la stessa diligenza da esso tenuta nella tutela delle proprie, comunque non inferiore a un ragionevole grado di protezione;
- ii. astenersi dall'utilizzare le informazioni fornite da una Parte per finalità estranee all'esecuzione degli obblighi derivanti dall'Ordine e/o dal Contratto;
- iii. restituire all'altra Parte, su richiesta di quest'ultima e, in ogni caso, al termine dell'Ordine e/o del Contratto, tutti i documenti contenenti uno o più Informazioni Riservate, distruggendo eventuali copie, anche in formato elettronico.

18.7. L'obbligo di riservatezza permarrà per tutto il tempo in cui le informazioni resteranno riservate indipendentemente dalla cessazione, per qualsiasi causa dovuta, del presente Contratto e comunque per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni decorrenti dalla predetta cessazione.

18.8. Le Parti si obbligano a non utilizzare, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, i reciproci nomi, marchi, segni distintivi per nessun fine, al di fuori delle esigenze connesse alla realizzazione dei Prodotti e/o Servizi oggetto dell'Ordine e/o del Contratto.

19. FORZA MAGGIORE

19.1. Ciascuna Parte non potrà essere responsabile della mancata esecuzione di qualunque suo obbligo, se tale mancanza sia causata o derivi da un evento di forza maggiore, senza limitazione alcuna, compresi a titolo esemplificativo incendi, inondazioni, guerre, provvedimenti di autorità giudiziarie. Nei casi suddetti, che dovranno essere notificati nel più breve tempo possibile alla controparte ai fini della loro identificazione, la mancata prestazione non costituirà inadempimento o motivo di risoluzione.

19.2. Il Fornitore non potrà invocare quale causa di forza maggiore i disservizi procurati dalle apparecchiature che utilizza nell'espletamento dei propri compiti, qualora non ne abbia tempestivamente informato il Committente. In ogni caso, non potranno mai essere considerati eventi di Forza Maggiore la carenza o l'indisponibilità, anche momentanea, da parte del Fornitore di manodopera, materiali e mezzi d'opera ed i ritardi o qualsivoglia inadempimento da parte degli appaltatori/subappaltatori/subfornitori del Fornitore.

19.3. In tali casi, il periodo per l'esecuzione di quanto oggetto del presente Ordine e/o del Contratto sarà esteso per il periodo di ritardo o impossibilità di adempiere dovuta appunto a forza maggiore.

19.4. Resta inteso che il protrarsi di una situazione di forza maggiore per oltre 30 (trenta) giorni darà facoltà al Committente di dichiarare (mediante lettera raccomandata A.R. e/o PEC) immediatamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., l'Ordine e/o il Contratto, fermo restando che nessun risarcimento o indennità sarà dovuto.

20. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L. 136/2010

20.1. Ai fini dell'adempimento agli obblighi prescritti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari in relazione ai contratti disciplinati dal D.L.vo 36/2023s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), il Fornitore prende atto ed accetta che, nell'esecuzione dell'Ordine e/o del Contratto, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata normativa, in particolare, impegnandosi a comunicare al Committente, entro 7 (sette) giorni dall'accensione ovvero dalla prima utilizzazione, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente fornitura.



TINEXTA

Rev. Final 2024

20.2. Nei casi di cui sopra, inoltre, il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subfornitore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

20.3. Sarà cura del Committente acquisire il codice identificativo gara (CIG) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e di comunicarlo al Fornitore.

21. COMUNICAZIONI

21.1. Il Fornitore dovrà inviare eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti e/o informazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale del Committente (così come indicato sul sito *web* istituzionale della società con cui è stato formalizzato l'Ordine e/o il Contratto). Nel caso in cui la società abbia istituito una casella specifica per gli acquisti (esplicitata sui relativi ordini) verrà utilizzata tale casella per le comunicazioni o richieste di chiarimento e/o informazioni in alternativa alla casella istituzionale della società.

Resta inteso e concordato tra le Parti che le comunicazioni o richieste pervenute ad un indirizzo diverso e non corrispondente a quello sopra indicato del Committente (Committente da intendersi, come anche già precisato in epigrafe alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, la sola società firmataria dell'Ordine e/o del Contratto), si intenderanno come non effettuate e ricevute, *tamquam non esset*, con esclusione espressa di ogni responsabilità, dovere ovvero obbligo per la società che le abbia erroneamente ricevute di inoltrarle al Committente o comunque di informare quest'ultimo in qualunque modo.

21.2. Le Parti si obbligano a comunicare per iscritto, ai fini dell'esecuzione dell'Ordine e/o del Contratto, i nominativi ed i contatti dei rispettivi responsabili della esecuzione e/o delle ulteriori figure stabilite per volontà delle parti o per legge (a titolo esemplificativo, le persone incaricate/referenti della gestione amministrativa ed operativa dell'Ordine/Contratto).

22. ASSICURAZIONI

22.1. Il Fornitore, nonché i suoi subappaltatori/fornitori, salvo diverso accordo delle Parti indicato nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto, sono obbligati a stipulare, a proprie ed esclusive spese, e comunque mantenere valide ed efficaci per tutta la durata dell'Ordine e/o del Contratto, inclusa ogni eventuale proroga e/o periodo di garanzia, le seguenti assicurazioni:

- assicurazione responsabilità civile a copertura di ogni danno, perdita e sinistro, da qualunque causa determinati, ivi compresa la forza maggiore, che possa derivare al Committente;
- qualsiasi ulteriore assicurazione obbligatoria per legge o regolamento;
- ogni assicurazione e/o fidejussione indicata nelle condizioni particolari dell'Ordine/Contratto.

22.2. Salvo diverso accordo delle Parti indicato nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto, la polizza deve essere stipulata per un importo non inferiore al valore presunto ovvero preventivamente indicato di detti Prodotti o Servizi. Gli importi minimi di garanzia o i massimali delle assicurazioni non costituiscono limitazione di responsabilità del Fornitore.

22.3. Il Fornitore deve provvedere al tempestivo pagamento dei premi e consegnare le relative polizze al Committente - su sua richiesta e comunque automaticamente almeno otto giorni prima della scadenza dei premi suddetti, salvo quanto diversamente disposto nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto - trasmettendo le corrispondenti quietanze ed attestazioni rilasciate dal proprio assicuratore o dal suo broker (in cui si certifica l'esistenza delle assicurazioni contratte, i capitali assicurati, la natura delle coperture e il periodo di garanzia della o delle polizze).

23. DICHIARAZIONI ED ONERI DEL FORNITORE

23.1. Il Fornitore dichiara che:

- a. non esistono condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, anche con riguardo ai rapporti di parentela o alle relazioni di carattere personale o professionale con i soggetti coinvolti nelle attività oggetto dell'Ordine/Contratto;

Sede legale Tinexta SpA

Piazza Sallustio, 9
00185 Roma – Italia
Tel. +39.06.42012631
tinexta.com

P.IVA 10654631000
Numero REA RM 1247386
Cap.Soc. sottoscritto
e versato €47.207.120,00



TINEXTA

- b. non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell' Ordine/Contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le eventuali imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell' Ordine/Contratto stesso.

23.2. Il Fornitore si impegna:

- i) al rispetto delle normative vigenti in materia ambientale;
- ii) ad assicurare, durante le fasi di produzione, di stoccaggio e di trasporto, il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, con particolare attenzione al possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per le fasi di trasporto e di consegna;
- iii) a fornire tutta la documentazione relativa ai rischi ambientali legati al ciclo di vita dei prodotti (schede tecniche, specifiche, etc.) nonché eventuali informazioni relative allo smaltimento degli stessi.

Quanto precede, nei limiti ed in quanto applicabile alla tipologia e/o natura dei Prodotti e/o Servizi oggetto dell'Ordine e/o del Contratto.

23.3. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Ordine/Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

23.4. Il Fornitore dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare le norme vigenti in materia di lavoro (es. versamento contributi, adempimenti in materia di sicurezza), di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, di diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano, della tracciabilità finanziaria. In particolare, il Fornitore dichiara e garantisce che:

- a. il proprio personale riceve retribuzioni conformi al contratto collettivo nazionale e/o territoriale applicabile e, comunque, proporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b. applica correttamente a tutto il personale la normativa che regola l'orario di lavoro, il periodo di riposo, il riposo settimanale, l'aspettativa obbligatoria e le ferie;
- c. assicura al proprio personale tutte le misure atte a garantire la sua salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- d. non sottopone il proprio personale a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- e. l'eventuale personale di paesi terzi impiegato nell'esecuzione delle attività di cui all' Ordine/Contratto è in regola con il permesso di soggiorno.

23.5. Il Fornitore conferma che, nel caso di violazione degli obblighi, dichiarazioni e garanzie di cui ai precedenti punti 23.1, 23.2, 23.3 e 23.4, o in caso di violazione delle leggi anticorruzione in vigore, il Committente avrà il diritto di risolvere di diritto l'Ordine e/o il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché al risarcimento di ogni danno subito e/o subendo.

24. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

24.1 Le Condizioni Generali di Acquisto, l'Ordine e/o il Contratto sono regolati dalla legge italiana.

24.2 Qualsiasi controversia concernente l'esecuzione, l'interpretazione, la validità delle Condizioni Generali di Acquisto, dell'Ordine e/o del Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale in cui la società destinataria della specifica fornitura e firmataria dell'Ordine/Contratto ha la propria sede legale.

CONFERMA ORDINE (copia da restituire controfirmata per accettazione)



TINEXTA

APPROVAZIONE CLAUSOLE EX ARTT. 1341 E 1342, C.C.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., il Fornitore dichiara di accettare espressamente il contenuto delle clausole di seguito elencate: art. 1 (Ordine di acquisto e contratto); art. 2 (Prezzi, fatturazione e modalità di pagamento); art. 3 (Passaggio della proprietà e dei rischi); art. 4 (Consegna); art. 5 (Controllo, collaudo ed accettazione); art. 6 (Modello Organizzativo ex D.L.vo 231/2001 e Codice etico); art. 7 (Recesso); art. 9 (Risoluzione per inadempimento e clausola risolutiva espressa); art. 10 (Diritti di proprietà industriale); art. 11 (Clausola di esclusiva); art. 12 (Garanzia); art. 13 (Ispezioni e Verifiche); art. 14 (Responsabilità); art. 15 (Subappalto); art. 16 (Cessione dell'Ordine o del Contratto e dei Crediti); art. 17 (Trattamento dei dati personali); art. 19 (Forza maggiore); art. 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010); Art. 22 (Assicurazioni); art. 23 (Dichiarazioni ed oneri del Fornitore); art. 24 (Legge applicabile e foro competente).

Il Fornitore
